

Istituto Comprensivo "DON LORENZO MILANI"

Via Volpi, 22 30174 Venezia-Gazzera C.F. 82011560271 C.M. VEIC845009 tel./fax. 041915909
email:veic845009@istruzione.it – veic845009@pec.istruzione.it
sito web: icdonmilanimestre.edu.it

DOMANDA DI ISCRIZIONE INFANZIA M. POPPINS per l'anno scolastico 2025/2026

Alla Dirigente Scolastica
dell'IC Don Lorenzo Milani

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n.196/2003 e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie.

Secondo le disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") nel seguito indicato sinteticamente come Codice e del Regolamento Europeo 2016/679, nel seguito indicato sinteticamente come Regolamento, il trattamento dei dati personali che riguardano i componenti della sua famiglia sarà improntato ai principi di liceità e trasparenza, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti.

Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni sul trattamento dei dati più sopra menzionati:

1. Nel corso del rapporto con la presente Istituzione scolastica, i dati personali verranno trattati dal personale della scuola nell'ambito delle finalità istituzionali, che sono quelle relative all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come definite dalla normativa vigente (R.D. n. 653/1925, D. Lgs. n. 297/1994, D.P.R. n. 275/1999; Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e le norme in materia di contabilità generale dello Stato; Legge n. 104/1992, Legge n. 53/2003, D. Lgs. n. 165/2001, D. Lgs. 196/2003 e Regolamento Europeo 2016/679, D.M. 305/2006; D. Lgs 76/05; D. Lgs. 77/05; D. Lgs. 226/05; D. Lgs. 82/2005, D.Lgs. n. 151/2001, i Contratti Collettivi di Lavoro Nazionali ed Integrativi stipulati ai sensi delle norme vigenti; D.P.C.M. 23 febbraio 2006 n. 185 fatto salvo quanto disposto dal D. Lgs 66/2017; D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89; Legge 170 dell'8.10.2010; D.M. n. 5669 12 luglio 2011; D.P.R. 28 marzo 2013 n.80, D. Lgs. 33/2013, DL 12 settembre 2013, n.104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, Legge 13 luglio 2015 n. 107 e relativi decreti applicativi e tutta la normativa richiamata e collegata alle citate disposizioni).

2. I dati personali definiti come "dati sensibili" o come "dati giudiziari" dal Codice e i dati previsti dagli art. 9 e 10 del Regolamento saranno trattati esclusivamente dal personale della scuola, appositamente incaricato, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di Regolamento citate al precedente punto 1 e nel rispetto del principio di stretta indispensabilità dei trattamenti. Le ricordiamo che i dati sensibili sono quei dati personali "idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico,

politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale". I dati giudiziari sono quei dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

3. I dati personali potranno essere comunicati a soggetti pubblici (quali, ad esempio, ASL, Comune, Provincia, Ufficio scolastico regionale, Ambiti Territoriali, organi di polizia giudiziaria, organi di polizia tributaria, guardia di finanza, magistratura) nei limiti di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento e degli obblighi conseguenti per codesta istituzione scolastica; i dati relativi agli esiti scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione pubblica o all'albo della scuola nei limiti delle vigenti disposizioni in materia.

4. I dati personali più sopra evidenziati potranno essere trattati, solo ed esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola, anche se raccolti non presso l'Istituzione scolastica ma presso il Ministero dell'Istruzione e le sue articolazioni periferiche, presso altre Amministrazioni dello Stato, presso Regioni e enti locali, presso Enti con cui la scuola coopera in attività e progetti previsti dal Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

5. I dati da Lei forniti potranno essere comunicati a terzi soggetti che forniscono servizi a codesta Istituzione scolastica quali, a titolo esemplificativo, agenzie di viaggio e strutture ricettive (esclusivamente in relazione a gite scolastiche, viaggi d'istruzione e campi scuola), imprese di assicurazione (in relazione a polizze in materia infortunistica), eventuali ditte fornitrici di altri servizi (quali ad esempio servizi di mensa, software gestionali, registro elettronico, servizi digitali, ecc). La realizzazione di questi trattamenti costituisce una condizione necessaria affinché l'interessato possa usufruire dei relativi servizi; in caso di trattamenti continuativi, le ditte in questione sono nominate responsabili del trattamento, limitatamente ai servizi resi.

6. Si fa inoltre presente che è possibile che: foto di lavori e di attività didattiche afferenti ad attività istituzionali della scuola inserite nel Piano triennale dell'Offerta Formativa (quali ad esempio foto relative ad attività di laboratorio, visite guidate, premiazioni, partecipazioni a gare sportive, ecc.) vengano pubblicate sul sito istituzionale e/o sul giornalino della scuola; vengano effettuate durante l'anno foto di classe; vengano effettuate riprese, da parte della scuola, di alcune attività didattiche e istituzionali.

In caso di pubblicazione di immagini e/o video sul sito istituzionale il trattamento avrà natura temporanea dal momento che le suddette immagini e video resteranno sul sito solo per il tempo necessario per la finalità cui sono destinati. Nei video e nelle immagini di cui sopra i minori saranno ritratti solo nei momenti "positivi" (secondo la terminologia utilizzata dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Carta di Treviso del 5 ottobre 1990 e successive integrazioni) legati alla vita della scuola: apprendimento, recite scolastiche, competizioni sportive, ecc. In caso di dati raccolti in tali modi, gli incaricati del trattamento

sono di volta in volta i docenti, gli assistenti amministrativi, i collaboratori, i gestori interni del sito, gli organizzatori di eventi a tempo di natura didattica.

Si fa presente che per ulteriori informazioni e delucidazioni, o per segnalare la volontà di non aderire a determinate iniziative o servizi tra quelli indicati ai punti 4 e 5 del presente documento, è possibile rivolgersi al responsabile interno del trattamento dei dati personali della scuola, indicato al punto 13 del presente atto.

7. Ad eccezione di quanto previsto ai punti 5 e 6 del presente documento, il conferimento dei dati richiesti e il conseguente trattamento sono obbligatori, in quanto previsti dalla normativa citata al precedente punto 1; l'eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e l'impossibilità di fornire all'alunno tutti i servizi necessari per garantire il suo diritto all'istruzione ed alla formazione.

8. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti cartacei che elettronici, nel rispetto delle misure di sicurezza indicate dal Codice e delle altre individuate ai sensi del Regolamento; i dati verranno conservati secondo le indicazioni delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale degli atti definite da AGID e nei tempi e nei modi indicati dalle Linee Guida per le Istituzioni scolastiche e dai Piani di conservazione e scarto degli archivi scolastici definiti dalla Direzione Generale degli Archivi presso il Ministero dei Beni Culturali.

9. I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia, alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia sanitaria, previdenziale, tributaria, giudiziaria e di istruzione, nei limiti previsti dal D.M 305/2006, pubblicato sulla G.U. n°11 del 15-01-07.

10. L'Istituzione scolastica tratta i dati contenuti nei documenti di valutazione e orientamento degli alunni raccolti in documenti di descrizione, certificazione, valutazione delle competenze individuali in formato cartaceo ed elettronico. I dati personali a tal fine raccolti e conservati sono solo quelli strettamente indispensabili per l'assolvimento delle finalità previste dal D. Lgs. 59/2004, in particolare di documentazione dei processi formativi e di orientamento degli alunni. Per tali ragioni, il loro conferimento è obbligatorio, in quanto necessario per perseguire le suddette finalità istituzionali. La compilazione e l'aggiornamento di tali documenti sono operati dal personale interno autorizzato dal Dirigente scolastico, per le finalità sopra indicate.

11. Il titolare del trattamento è: Istituto comprensivo statale di scuola infanzia, primaria e secondaria di 1° grado "Don Lorenzo Milani" - via V. Volpi, 22 - loc. Gazzera - 30174 Mestre (Ve), c.m.: VEIC845009 tel.: 041-915909 e-mail: veic845009@istruzione.it

- pec: veic845009@pec.istruzione.it - web: www.icdonmilanimestre.edu.it rappresentata dalla Dirigente scolastica Prof.ssa Giuliano Emilia.

12. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è il Sig. Massimo Michieletto (rpd@aemmesystem.it).

13 Al Titolare del trattamento o al Responsabile lei potrà rivolgersi senza particolari formalità, per far valere i suoi diritti, così come previsto dall'articolo 7 del Codice (e dagli articoli collegati), e dal Capo III del Regolamento.

• **Ho preso visione dell'Informativa** _____ (firma)

INFORMATIVA SULLA RESPONSABILITA' GENITORIALE

Il modulo cartaceo recepisce le nuove disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 che ha apportato modifiche al codice civile in tema di filiazione. Si riportano di seguito le specifiche disposizioni concernenti la responsabilità genitoriale.

Art. 316 co. 1

Responsabilità genitoriale.

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

Art. 337- ter co. 3 Provvedimenti riguardo ai figli.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento.

Art. 337-quater co. 3

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso.

Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.

Alla luce delle disposizioni sopra indicate, la richiesta di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve essere sempre condivisa da entrambi i genitori.

- **Pertanto dichiaro di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale.**

_____ (firma)

La compilazione del presente modulo di domanda d'iscrizione avviene ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", come modificato dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n.183.

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SCUOLA DELL'INFANZIA A.S. 2025-2026
(elaborata sul modello dell'Allegato A - Nota Ministero Istruzione prot. n. 0047577
del 26/1172024

Al Dirigente scolastico dell'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI" DI VENEZIA

a) _I_

sottoscritt

(cognome e nome)

in qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale tutore affidatario,
(codice fiscale)

- nat_ a _____ il

- cittadino italiano altro (indicare nazionalità) _____

- residente a _____ (prov. _____)

- Via/piazza
n. _____

- indirizzo _____ mail

- tel. fisso _____ tel. _____ cellulare

b) _I_

sottoscritt

(cognome e nome)

in qualità di genitore/esercente la responsabilità genitoriale tutore affidatario,
(codice fiscale)

- nat_ a _____ il

- cittadino italiano altro (indicare nazionalità) _____

- residente a _____ (prov. _____)
Via/piazza _____ n.

- indirizzo _____ mail

- tel. fisso _____ tel. _____ cellulare

CHIEDONO

l'iscrizione del _____ bambin _____

(cognome e nome)

a codesta scuola dell'infanzia MARY POPPINS codice ministeriale del plesso VEAA845016 per l'a. s.

2025-2026

chiedono di avvalersi,

sulla base del Piano triennale dell'offerta formativa della scuola e delle risorse disponibili, del seguente orario:

- orario ordinario delle attività educative per 40 ore settimanali **oppure**
- orario ridotto delle attività educative con svolgimento nella fascia del mattino per 25 ore settimanali **oppure**

orario prolungato delle attività educative fino a 50 ore alla settimana (tempo scuola non attivato nell'anno corrente e subordinato alla disponibilità di organico e di servizi e strutture adeguate)

chiedono altresì di avvalersi:

dell'anticipo (**per i nati entro il 30 aprile 2023**) subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati che **compiono tre anni entro il 31 dicembre 2025**.

In base alle norme sullo snellimento dell'attività amministrativa, consapevole delle responsabilità cui va incontro in caso di dichiarazione non corrispondente al vero,

dichiarano che

- l_ bambin (cognome e nome)

(codice fiscale) _____

- è nat_ a _____ il

- è cittadino italiano altro (indicare nazionalità) _____

- è residente a _____ (prov. _____)

- via/piazza

n. _____

dichiarano inoltre che

a) l_ bambin è stato sottoposto alle vaccinazioni obbligatorie-applicazione del D.L. 7 giugno 2017, n. 73, art. 3-bis, comma 5, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci

SI / NO

- l_ bambin Alunno/a con DSA con diagnosi SI NO

- Alunno/a con disabilità (L. 104/1992)

SI / NO

- Alunno/a con disabilità, non autonomo che necessita di assistenza di base (AEC)

SI / NO

- INFORMAZIONI SULLA FAMIGLIA

Composizione nucleo familiare:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	GRADO PARENTELA

Al fine di una corretta comunicazione da parte della scuola a entrambi i genitori indicare la situazione familiare se:

- genitori conviventi
- genitori separati

Il bambino/a frequenta il nido? No

Sì

Se frequenta il Nido scrivere il nome per facilitare i contatti di Continuità:

VICINANZA SCUOLA – PARENTI CON COMPITO DI ASSISTENZA

dichiarare la vicinanza della scuola (residenza) di un parente delegato – rif. Criteri di precedenza in esubero

VICINANZA SCUOLA – SEDE DI LAVORO GENITORE

indicare la vicinanza alla scuola della sede di lavoro del genitore – rif. Criteri di precedenza in esubero

DATA DI ARRIVO IN ITALIA

Per gli alunni stranieri nati all'estero indicare la data di arrivo in Italia (Informazione obbligatoria per rilevazioni istituzionali)

CRITERI PER L'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE – DELIBERA CDI N. 14 DEL 18/11/2024

a) Età per l'ammissione.

Possono essere iscritti alla Scuola dell'Infanzia i bambini che compiano:

- 3 anni entro il 31 dicembre 2025 con precedenza assoluta.
- 3 anni entro il 30 aprile 2026 con riserva .

Gli alunni nati dopo il 31/12 sono denominati "anticipatari".

b) Liste di attesa alle scuole dell'infanzia

In caso di impossibilità ad accogliere tutte le richieste di nuova iscrizione alla scuola dell'infanzia, verrà stilata una lista di attesa utilizzando i seguenti criteri di priorità:

- bambini con disabilità, in carico ai servizi sociali o con situazione familiare particolarmente disagiata, purché documentata dal servizio sociale (p.9); bambini residenti nella zona di competenza della scuola in base alla vicinanza al plesso (p.8);
- bambini con fratelli o sorelle frequentanti l'istituto Comprensivo (p.7);
- bambini residenti in altre frazioni del Comune (p.6);
- bambini nel cui nucleo anagrafico è presente un solo adulto convivente (p.5);
- bambini i cui entrambi i genitori lavorano (p.4)
- luogo di lavoro di un genitore nelle vicinanze della scuola richiesta/vicinanza al luogo di lavoro dei genitori (p.3);
- residenza di un parente che abbia il compito dell'assistenza nelle vicinanze della scuola (p.2);
- presenza in famiglia di altri figli che frequentano una scuola di ordine diverso nelle vicinanze dell' Istituto (p.1);

A ciascun alunno verrà assegnato il punteggio della priorità prevalente, che andrà da punti 9 (attribuiti alla prima delle priorità) a punti 1 (attribuiti all'ultima delle priorità). La priorità prevalente dà diritto al punteggio maggiore, in caso di parità avrà precedenza il bambino con maggiore età (vale la data di nascita), a parità anche di età verranno favoriti gli alunni ai quali sia possibile assegnare, nell'ordine, le priorità successive. Solo in via residuale si ricorre ad un pubblico sorteggio.

Nel caso di domande pervenute oltre il termine previsto per le iscrizioni a.s. 2025-26, si procederà all'accoglimento delle stesse fino ad esaurimento dei posti disponibili. Nel momento in cui i posti saranno esauriti, verrà costituita una lista d'attesa per inserimenti in corso d'anno. *Gli alunni anticipatari saranno inseriti sempre in coda all'eventuale lista d'attesa.*

Gli alunni iscritti l'anno precedente, ma dimessi per oltre 30 giorni di assenza per ingiustificato motivo, perdono il diritto alla precedenza e vengono equiparati a quelli di nuova iscrizione.

Dopo il 31 gennaio non si effettueranno, di norma, ulteriori inserimenti.

NOTA

Si precisa che per gli *alunni anticipatari* della scuola dell'infanzia vale come primo criterio quanto sancito dal D. P. R n.89/2009 art.2 c 2 lettere a e b che si riporta qui di seguito: "su richiesta delle famiglie sono iscritti alla scuola dell'infanzia le bambine ed i bambini che compiono tre anni di età entro il 30/04 dell'anno di riferimento. Al fine di garantire qualità pedagogica, flessibilità e specificità dell'offerta educativa in coerenza con la particolare fascia di età interessata, l'inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata è disposto alle seguenti condizioni :

- disponibilità dei posti;
- accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa.

Firma di autocertificazione*

(Legge n. 127 del 1997, d.P.R. n. 445 del 2000) da sottoscrivere al momento della presentazione della domanda alla scuola

Il sottoscritto, presa visione dell'informativa resa dalla scuola ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, dichiara di essere consapevole che la scuola presso la quale il bambino risulta iscritto può utilizzare i dati contenuti nella presente autocertificazione

esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 e successive modificazioni, Regolamento (UE) 2016/679).

Venezia, Loc. Gazzera (Data) _____ Firma presa visione *

a) _____

b) _____

* **In caso di compilazione ad opera di un solo genitore/esercente responsabilità genitoriale**, si ricorda che il genitore che compila la presente domanda ai sensi degli artt. 316, 337-ter, 337-quater del Codice civile, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori/esercenti la responsabilità genitoriale. Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'Istituzione scolastica sia stata condivisa.

Allegato B - Nota Ministero Istruzione prot. n. 33071 del 30.1.2022

Modulo per l'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Alunno _____

Scuola dell'Infanzia "Mary Poppins"

Premesso che lo Stato assicura l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado in conformità all'Accordo che apporta modifiche al Concordato Lateranense (art. 9.2), il presente modulo costituisce richiesta dell'autorità scolastica in ordine all'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

La scelta operata all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica.

- Scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
- Scelta di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica

Data

Firma*

Art. 9.2 dell'Accordo, con protocollo addizionale, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede firmato il 18 febbraio 1984, ratificato con la legge 25 marzo 1985, n. 121, che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929:

"La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado.

Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento.

All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione".

N.B. I dati rilasciati sono utilizzati dalla scuola nel rispetto delle norme sulla privacy, previste dal d.lgs. 196 del 2003 e successive modificazioni e dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio.

*** In caso di compilazione ad opera di un solo genitore/esercitante la responsabilità genitoriale**, si ricorda che il genitore che compila la presente domanda ai sensi degli artt. 316, 337-ter, 337-quater del Codice civile, dichiara di aver effettuato la scelta in osservanza delle suddette disposizioni del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori/esercenti responsabilità genitoriale.

Qualora la domanda sia firmata da un solo genitore, si intende che la scelta dell'istituzione scolastica sia stata condivisa.